



Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un assegno di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI “Studio quali-quantitativo degli effetti dei processi di valutazione delle istituzioni scolastiche nei contesti scolastici”, in applicazione del Decreto Ministeriale n.737 del 25/06/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art.17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n.176;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);

VISTO l'art. 22 comma 1, della Legge 240/2010 che attribuisce alle Università, alle Istituzioni e agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il comma 6-septies dell'articolo 14 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” che ha modificato integralmente l'articolo 22 della Legge 240/2010 introducendo la nuova figura dei contratti di ricerca in sostituzione di quella degli assegni di ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che fino al 31/12/2022, ovvero entro 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, è possibile indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca come indicato al comma 6-quaterdecies dell'art. 14 del Decreto-Legge n. 36/2022;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO in particolare l'art 1, comma 548 della legge sopra richiamata che istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e



stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse fra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca;

VISTO il D.M. del 25/06/2021 n. 737 avente ad oggetto "Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)";

TENUTO CONTO che il D.M. di cui al precedente punto stabilisce che le attività devono essere concluse entro e non oltre il 30/06/2025;

CONSIDERATO che alle Università viene destinato l'81,64% della dotazione del Fondo, corrispondente all'importo di euro 163.277.956,59 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 e agli Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca il 18,36% della medesima dotazione, corrispondente all'importo di euro 36.722.043,41 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022;

TENUTO CONTO che l'importo di euro 36.722.043,41, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è ripartito tra gli Enti ed Istituzioni pubbliche della ricerca in proporzione alla quota percentuale di risorse totali assegnate a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), così come riportato nella Tabella B, allegata al D.M. del 25/06/2021 n. 737;

VISTO il D.M. del 9.03.2011 n. 102 che ha stabilito l'importo minimo annuo dell'assegno di ricerca in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTO il Disciplinare per il conferimento di assegni di ricerca dell'INVALSI, approvato dal C.d.A. con delibera n. 3/2013;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2022-2024 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta del 27/04/2022, contenente il piano di fabbisogno di personale;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 INVALSI approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 giugno 2022;

VISTA la nota id 793463 del 09/11/2022 con la quale la Responsabile dell'Area della Ricerca "Valutazione delle scuole", chiede di conferire n. 1 assegno di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, della durata di 24 mesi, in tema di "*Studio quali-quantitativo degli effetti dei processi di valutazione delle istituzioni scolastiche nei contesti scolastici*";

TENUTO CONTO che, a seguito dell'avvio della triennalità del Sistema Nazionale di Valutazione 2022-2025, si rende necessario intraprendere, contemporaneamente alle attività di ricerca istituzionali in capo all'area Valutazione delle scuole, approfondimenti di ricerca mirati a studiare l'evoluzione dei sistemi scolastici e dei relativi sistemi di valutazione anche sul piano internazionale e delle forme più efficaci di implementazione dei modelli valutativi;

CONSIDERATO che tali approfondimenti, utili a conoscere gli effetti dei processi valutativi sui contesti scolastici, permetterebbero al gruppo di ricerca di raccogliere evidenze scientifiche per l'aggiornamento e la messa a punto dei modelli teorici e dei protocolli in uso per l'autovalutazione e per la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione;

PRESO ATTO che l'assegno consiste nello svolgimento di attività di ricerca per la realizzazione di uno studio quali-quantitativo volto ad analizzare quali sono gli effetti dei processi valutativi che insistono nelle istituzioni scolastiche nei contesti scolastici. A partire da una rassegna della letteratura sui



principali sistemi di valutazione delle istituzioni scolastiche sul piano internazionale volto ad individuare esperienze di ricerca simili e ad approfondirne i risultati, l'attività di ricerca si concentrerà sul contesto scolastico italiano e prevederà l'elaborazione e l'analisi di dati resi disponibili dal patrimonio informativo raccolto a livello nazionale mediante i Rapporti di autovalutazione e i Rapporti di valutazione esterna, i dati delle prove INVALSI; la discesa sul campo; la redazione di elaborati scientifici, quali rapporti, articoli di ricerca da sottoporre a riviste di rilevanza nazionale e internazionale, presentazioni a convegni di rilievo nazionale e internazionale attinenti all'ambito di ricerca;

RITENUTI NECESSARI i seguenti prodotti attesi:

1. analisi comparativa dei sistemi di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
2. analisi dei dati presenti nei Rapporti di autovalutazione e nei Rapporti di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche;
3. individuazione degli effetti della valutazione delle scuole nei contesti scolastici e individuazione di nuovi aspetti per i modelli teorici e i protocolli adottati per l'autovalutazione e la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche italiane nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione;
4. produzione di rapporti di ricerca, di articoli scientifici, e di presentazioni rivolte alla comunità professionale e alla comunità scientifica;

CONSIDERATA la copertura finanziaria dell'assegno di cui in oggetto, garantita dal contributo assegnato all'INVALSI con DM 737/2021 sopra citato (CUP F85F21006750005), come indicato nella nota id. 793463 del 09/11/2022;

VISTA la Delibera n. 84 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2022, con la quale viene data autorizzazione a bandire la selezione di cui all'oggetto;

DETERMINA

Art. 1

Oggetto della selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, come di seguito specificato:

Tema: Studio quali-quantitativo degli effetti dei processi di valutazione delle istituzioni scolastiche nei contesti scolastici

L'assegno consiste nello svolgimento di attività di ricerca per la realizzazione di uno studio quali-quantitativo volto ad analizzare quali sono gli effetti dei processi valutativi che insistono nelle istituzioni scolastiche nei contesti scolastici. A partire da una rassegna della letteratura sui principali sistemi di valutazione delle istituzioni scolastiche sul piano internazionale volto ad individuare esperienze di ricerca simili e ad approfondirne i risultati, l'attività di ricerca si concentrerà sul contesto scolastico italiano e prevederà l'elaborazione e l'analisi di dati resi disponibili dal patrimonio informativo raccolto a livello nazionale mediante i Rapporti di autovalutazione e i Rapporti di valutazione esterna, i dati delle prove INVALSI; la discesa sul campo; la redazione di elaborati scientifici, quali rapporti, articoli di ricerca da sottoporre a riviste di rilevanza nazionale e internazionale, presentazioni a convegni di rilievo nazionale e internazionale attinenti all'ambito di ricerca.



La durata dell'assegno è fissata in mesi 24 tenendo conto che, in ogni caso, ai sensi del D.M. 737/2021, il rapporto di lavoro si conclude entro e non oltre il 30/06/2025.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a sei anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui al precedente art. 1 coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Titolo di Dottore di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) o, in alternativa, aver già ricevuto un assegno di ricerca su un tema affine a quello dell'assegno di ricerca per il quale si concorre o aver maturato esperienza in attività di ricerca, svolta a qualsiasi titolo, inerente alle tematiche dell'assegno di ricerca, per almeno tre anni post *lauream*. L'esperienza deve essere stata maturata presso enti di ricerca, università, enti pubblici o privati o istituzioni nazionali ed internazionali che operano in ambito educativo;
- b) Ottima conoscenza della lingua inglese.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità ovvero i titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della vigente normativa, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione esaminatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.

Art. 3

Incompatibilità

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo dell'INVALSI, delle Università, delle Istituzioni e degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'ENEA e dell'ASI, nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010.

I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle del precedente comma decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 240/2010, la titolarità dell'assegno



non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Gli assegni non possono essere cumulati con altri contratti di assegni di ricerca e non possono altresì essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.

L'assegnista dovrà rilasciare, in tal senso, una dichiarazione che attesti la non sussistenza delle sopra citate condizioni di inammissibilità al momento dell'accettazione dell'assegno.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando l'allegato A del presente bando, il quale deve essere compilato, sottoscritto ed inviato - unitamente agli allegati richiesti - esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale rilasciata ai sensi dell'art. 65, c. 1 e bis del D. Lgs. 82/2005, all'indirizzo protocollo.invalsi@legalmail.it.

La domanda di partecipazione può essere inviata a partire dalla data di pubblicazione del bando ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'INVALSI, del Ministero e dell'Unione Europea. Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

Nell'oggetto della PEC con cui si trasmette la propria candidatura, dovrà essere riportata la dicitura "Assegno di ricerca Valutazione Scuole".

Nella domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

1. cognome, nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile), data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, **indirizzo PEC personale attivo**;
2. di essere cittadino italiano o straniero;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
5. di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive. In caso positivo, invece, i candidati dovranno indicare le condanne penali, i provvedimenti o le misure restrittive applicate;
6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell'art. 127 c. 1 lett. d) del T.U. n. 3/57;
7. il possesso del titolo di studio, di cui all'art. 2 del bando – *da esplicitare nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno in cui è stato conseguito* – ovvero di trovarsi in una delle condizioni previste dallo stesso articolo;
8. di possedere un'ottima conoscenza della lingua inglese (da valutare con la prova orale);
9. eventuali estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o di equiparazione



- del titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un'università straniera;
10. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del bando di selezione;
 11. il recapito e-mail di due referenti, che a loro volta, entro e non oltre i 10 giorni successivi la data di scadenza del bando, dovranno inviare una e-mail a protocollo.invalsi@legalmail.it con una propria sintetica (massimo due cartelle) lettera di dettagliate e motivate referenze del candidato. Nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere indicato chiaramente “Assegno di ricerca Valutazione scuole” con il nominativo del candidato per il quale vengono redatte le referenze. Pena la non valutabilità delle lettere, i referenti dovranno inviare le medesime dall'indirizzo indicato nella domanda;
 12. per i candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, esplicita richiesta dell'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, così come previsto dalla normativa vigente;
 13. di autorizzare l'INVALSI al trattamento e all'utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs 101/2018, secondo quanto indicato all'art. 15 del presente bando selezione.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF, a pena di esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:

- A. un dettagliato *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto con firma autografa o firma digitale, redatto in lingua italiana o inglese, che indichi i requisiti di accesso previsti dall'art. 2 del bando, nonché l'esperienza maturata, indicando per ciascuna attività, le date di inizio e di fine;
- B. la descrizione del progetto di ricerca sullo sviluppo della tematica riferita all'assegno per il quale si concorre (massimo 5 cartelle);
- C. un lavoro (*narrative paper*) considerato particolarmente rappresentativo della propria produzione scientifica in uno dei temi di cui all'art. 1 (massimo 5 cartelle);
- D. un documento di identità in corso di validità.

La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti prescritti ai punti precedenti, nelle modalità ivi indicate, comporta l'inammissibilità a sostenere il colloquio e quindi l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere debitamente sottoscritta dal candidato, con firma autografa o digitale, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. Le domande non sottoscritte, incomplete, inoltrate dopo il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella precedentemente indicate, non verranno prese in considerazione.

Scaduto il termine per l'invio delle domande, non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.



Art. 5

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato. L'esclusione verrà comunicata al candidato, all'indirizzo di posta certificata PEC segnalata nella domanda.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con Determinazione direttoriale ed è composta in numero dispari da un Presidente e almeno due componenti. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.

La Commissione, in caso di eventuali specifiche esigenze organizzative e socio-sanitarie, ha facoltà di espletare le prove in modalità telematica nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

Procedure di selezione

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 50 punti per la valutazione dei titoli e 50 punti per il colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 30 punti nella valutazione dei titoli.

Ai candidati, che non avranno riportato il punteggio minimo richiesto, verrà comunicato, a mezzo PEC con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

I 50 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- *Curriculum vitae* (esperienze professionali, formative e valutazione di pubblicazioni inerenti al tema): fino a 10 punti;
- Lavoro (*narrative paper*) esemplificativo delle abilità di ricerca del candidato: fino a 20 punti;
- Progetto di ricerca: fino a 15 punti;
- Lettere referenze (punti 2,5 per lettera): fino a 5 punti.

L'avviso della data del colloquio sarà pubblicato sul sito internet dell'INVALSI, almeno 20 giorni prima la data fissata per il colloquio stesso. Prima dello svolgimento del colloquio, ai candidati verrà comunicato via PEC il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Il colloquio si svolgerà in due fasi. Nella prima fase (circa 45 minuti), il candidato esporrà, in forma seminariale e in lingua inglese, il lavoro (*narrative paper*) sottoposto alla Commissione, con la possibilità di interagire sui contenuti dello stesso con la comunità dei ricercatori INVALSI, oltre che con la Commissione. Nella seconda fase, la Commissione discuterà con il candidato le caratteristiche del progetto di ricerca proposto.

La Commissione esprimerà un punteggio distintamente su entrambe le fasi del colloquio.

Il colloquio si considera superato con un punteggio pari o superiore a complessivi 25 punti.



La Commissione forma la graduatoria di merito in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e il colloquio e indica il vincitore della presente selezione.

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore generale e sarà pubblicata con sul sito Web dell'Istituto.

La graduatoria ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di approvazione del Direttore generale.

I candidati il giorno del colloquio dovranno essere provvisti di idoneo documento di identità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Art. 8

Conferimento dell'assegno di ricerca

Il candidato vincitore dell'assegno viene convocato a mezzo posta certificata PEC per la sottoscrizione del contratto.

Entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento della comunicazione, il candidato vincitore dovrà inviare all'INVALSI, la dichiarazione di accettare l'assegno alle condizioni previste dal bando stesso attestando contestualmente di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3 del bando. Entro lo stesso termine, il candidato vincitore che intende rinunciare all'assegno deve darne comunicazione all'INVALSI, inviando a mezzo posta certificata PEC una dichiarazione di rinuncia all'assegno che potrà essere conferito al candidato idoneo successivo nella graduatoria di merito.

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'INVALSI. Il contratto è stipulato, di norma, entro 60 giorni dalla comunicazione al vincitore dell'esito del concorso con inizio del rapporto di lavoro entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INVALSI.

Art. 9

Svolgimento e Valutazione dell'attività di ricerca

- 1) L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione del Responsabile di Area per il quale l'assegno è stato conferito.
- 2) Ogni anno l'assegnista presenta al Presidente dell'INVALSI una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del Responsabile di cui al precedente punto.
- 3) Ogni anno l'assegnista deve produrre almeno un lavoro scientifico, da sottoporre alla collana di *working paper* INVALSI o ad altra rivista scientifica. Il lavoro deve poi essere allegato alla relazione sull'attività svolta, di cui costituisce parte integrante.
- 4) L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura dell'Istituto avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in esso disponibili, secondo le norme vigenti nell'Istituto.
- 5) L'assegnista può essere inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto ed in tal caso, previa richiesta al Responsabile di Area sotto la cui direzione l'assegnista svolge la propria attività e previa autorizzazione del Direttore generale, gode del trattamento di missione secondo le norme e le modalità previste per i dipendenti dell'INVALSI.



- 6) Al termine del contratto l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta unitamente al giudizio del responsabile di cui al punto 1 del presente articolo.
- 7) I lavori risultanti dalle ricerche svolte dall'assegnista potranno essere presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali e internazionali, dovendo l'autore fare chiaro riferimento alla circostanza che i lavori sono stati svolti nell'ambito dell'assegno. Ferma restando tale possibilità, favorita dall'Istituto, prima dell'espletamento della valutazione di cui al presente articolo, l'assegnista dovrà aver consegnato al proprio Responsabile di Area almeno un lavoro, di qualità adeguata per essere presentato per la pubblicazione nei *working paper* dell'INVALSI. Si chiede inoltre dall'assegnista di sottoporre i propri lavori, appena ultimati, per la pubblicazione nella collana di *working papers* dell'INVALSI.
- 8) All'atto dell'assegnazione dall'assegno, il vincitore dovrà sottoscrivere una dichiarazione d'impegno a osservare tutti gli obblighi connessi alla fruizione dall'assegno medesimo.

Art. 10

Importo dell'assegno di ricerca

La durata dell'assegno è fissata in mesi 24 tenendo conto che in ogni caso, ai sensi del D.M. 737/2021, il rapporto di lavoro si conclude entro e non oltre il 30/06/2025.

L'importo per l'assegno di ricerca è di € 19.367,00 annui. Tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

L'importo non include l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'INVALSI.

Art. 11

Trattamento normativo e fiscale

A decorrere dall'anno 2011, agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 12

Copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca

I vincitori di assegni di ricerca dovranno, se del caso, provvedere con onere a loro carico alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civili verso terzi.



Art. 13

Risoluzione del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale instaurato tra l'INVALSI e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
- b) violazione del regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- c) giudizio negativo espresso dal Responsabile di Area.

Art. 14

Recesso

L'assegnista che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'INVALSI per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 15

Trattamento dei dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI con sede in Roma – via Ippolito Nievo n. 35 – Telefono: 06/941851 - Fax: 06/94185229, e-mail: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@invalsi.it.

-Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati

Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici, curriculum) allegati alla domanda vengono acquisiti dall'INVALSI unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni.

-Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR lett. b), c) e e), è l'esecuzione di un contratto, o di misure precontrattuali, nonché l'adempimento di un obbligo legale e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui INVALSI è investita.

Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo verrà richiesto specificatamente.

-Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei e con l'ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.

INVALSI ha adottato, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l'integrità e riservatezza dei dati personali. In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:

- venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;



- sia consentito l'accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;
- i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.

-Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati-Profilazione.

INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.

-Periodo di conservazione

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione da parte di INVALSI delle attività sopra indicate. Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati.

-Destinatari

Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare. I dati trattati da INVALSI saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali.

I dati potranno comunque essere comunicati a:

personale dell'INVALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici dell'INVALSI che svolgono attività ad esso attinenti;

a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'INVALSI in ordine al procedimento di selezione;

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

-Diritti degli interessati

In ogni momento si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
- d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22);
- h) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

Ricorrendone i presupposti si ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei suddetti dati personali ha natura facoltativa ma è un requisito necessario per procedere alla valutazione dei requisiti. Il mancato conferimento determinerà l'impossibilità per INVALSI di procedere alla valutazione dei requisiti.



Art. 16
Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore generale dell'Istituto, mediante pubblicazione sul sito Internet dell'INVALSI, del Ministero e dell'Unione Europea, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 17
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare dell'Istituto, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il Direttore generale
Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005

Per ulteriori informazioni di carattere scientifico, gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Michela Freddano – Ricercatore INVALSI, e-mail: michela.freddano@invalsi.it.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Reclutamento dell'INVALSI, dott.ssa Flora Morelli e-mail: flora.morelli@invalsi.it.

Si trasmette il presente atto al Settore Reclutamento per il seguito di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'INVALSI, www.invalsi.it, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.